

Principali punti di controllo ai sensi della normativa in materia di aiuti di Stato

Primo elemento di controllo:

**Aiuto o non aiuto ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1 del
TFUE?**

Se non aiuto la verifica andrà fatta alla luce di altre normative nazionali e europee come ad esempio quella sugli appalti pubblici.

Si tratta, infatti, di fattispecie spesso molto vicine.

Se, invece, si tratta di un aiuto di Stato occorrerà verificare:

1. se era oggetto di notifica o
2. di esenzione dalla notifica (de minimis, GBER, ecc.)

Nel primo caso (notifica) occorrerà verificare se il progetto sia stato notificato, l'esito della procedura e se gli interventi siano stati realizzati nel **pieno rispetto della relativa decisione di autorizzazione** (plafond, tempi, beneficiari, oggetto, ecc.).

Nel secondo caso (esenzione) se ne sia stata data comunicazione (**art. 11 del GBER**) nel rispetto delle relative norme applicabili e se l'attuazione degli interventi sia stata rispettosa delle stesse.

Nel caso del GBER, rispetto disposizioni comuni con particolare riferimento a:

- **Adozione base giuridica completa rispetto alle condizioni AdS**
- **Violazioni indissociabili (es. sede del beneficiario; limitazioni alla possibilità per i beneficiari di sfruttare in altri Stati membri i risultati ottenuti della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione)**
- **Dotazione media annua del regime di aiuti**
- **Status dei beneficiari (difficoltà e Deggendorf)**
- **Durata del regime di aiuti**

Effetto di incentivazione

Rispetto del principio dell'effetto di incentivazione

- Nel caso di aiuti *de minimis* non è richiesto
- L'attività di controllo lo rileverà, *in primis*, verificando le date e le tipologie delle spese relative all'aiuto effettuate dal beneficiario dell'aiuto (l'impresa)

«**avvio dei lavori**»: la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda **irreversibile** l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per «avvio dei lavori» si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito; (art. 2, punto 23 del GB)

Cumulo

Verifica del cumulo con riferimento alla normativa in materia di aiuti di Stato ma anche alle disposizioni di istituzione della misura di cui trattasi.

Nel caso del GBER, rispetto **disposizioni specifiche con particolare riferimento a:**

- **Le definizioni** (tipologia di infrastruttura o di attività, regione assistita, ecc.)
- **Soglie di riferimento (art. 4)**
- **Dimensione e caratteristiche (v. definizioni) dei beneficiari**
- **Costi ammissibili**
- **Intensità o ammontari massimi di aiuto concedibili**
- **Adempimenti RNA (acquisizione codici)**

N. B. Le verifiche devono essere effettuate con riferimento alla normativa AdS ma anche agli atti istitutivi del regime di cui trattasi che nei limiti di quanto disposto dalle regole sugli aiuti potrebbero aver previsto diversamente.